

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9ª legislaturaPresidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca Zaia		
Marino Zorzato		
Renato Chisso		
Roberto Ciambetti		
Luca Coletto		
Maurizio Conte		
Marialuisa Coppola		
Elena Donazzan		
Marino Finozzi		
Massimo Giorgetti		
Franco Manzato		
Remo Sernagiotto		
Daniele Stival		

Struttura amministrativa competente:

DIR. GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE

Segretario Antonio Menetto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del

OGGETTO: Miniera per bentonite e terre da sbianca n. 314 denominata Monte Guarda ubicata nel Comune di Vestenanova (VR).
Diniago rinnovo concessione mineraria e consegna della miniera all'Amministrazione - R.D. 29/07/1927, n. 1443, L.R. 25/02/2005, n. 7, DGR n. 651 in data 20/03/2007 L. 07/08/1990, n. 241.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Diniago rinnovo della concessione mineraria per mancato avvio della coltivazione mineraria e collocazione della miniera nella disponibilità dell'Amministrazione.

L'Assessore Arch. Maurizio Conte riferisce quanto segue:

La miniera "Monte Guarda", ubicata in Comune di Vestenanova (VR) è stata originariamente concessionata con Decreto del Distretto Minerario di Padova n. 13/94 in data 28/11/1994 alla ditta Bacco Augusto e Catazzo Rita S.n.c., per la temporalità di anni 15. La scadenza della concessione è stata quindi al 27/11/2009. Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1879 in data 24/06/2003, la concessione mineraria è stata trasferita all'Impresa Scala Santo S.r.l.

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono state conferite alle Regioni le competenze amministrative statali in materia di miniere e risorse geotermiche, a decorrere dal 1 gennaio 2001. La Regione Veneto con L.R. 25/02/2005, n. 7 e con DGR n. 651 in data 20/03/2007 ha disciplinato l'attività di coltivazione di minerali solidi attribuendo, tra l'altro, alla Giunta Regionale e alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive, la competenza all'emissione, con il titolo unico, dei provvedimenti concernenti le miniere. In attuazione alle disposizioni regionali, la Direzione Geologia e Attività Estrattive con lettera raccomandata n. 167126/57.02 in data 14/03/2006, ha chiesto alla ditta concessionaria la presentazione della documentazione afferente ai cantieri minerari contenente la stima dei volumi di minerale a giacimento e del correlato materiale associato, l'aggiornamento dei dati anagrafici e la comunicazione del Direttore Responsabile di miniera.

Il concessionario con lettera in data 16/05/2006, pervenuta alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive al prot. n. 331860/57.02 del 30/05/2006, ha, tra l'altro, comunicato, che le operazioni di coltivazione mineraria non erano ancora state intraprese e che, per l'attivazione delle medesime, aveva l'intenzione di predisporre un progetto definitivo di coltivazione. Tale progetto, oltre all'autorizzazione mineraria doveva acquisire anche le autorizzazioni ai fini idrogeologici e ambientali/paesaggistici essendo il sito minerario sottoposto sia al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267, sia al vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il progetto definitivo di coltivazione mineraria non è mai stato redatto.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 4204 in data 28/12/2006 ha prescritto l'obbligo, per i concessionari di miniere, di prestare un deposito cauzionale dell'importo di 200.000,00 Euro a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione mineraria. La mancata costituzione del deposito cauzionale prevede l'attivazione della procedura di decadenza dalla concessione mineraria. Tale disposizione

è stata notificata alla concessionaria con comunicazione n. 166832/57.02 in data 22/03/2007. Il deposito cauzionale doveva essere costituito entro il 28/05/2007. Con lettera raccomandata in data 28/05/2007, pervenuta alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive al prot. n. 322612/57.02 del 06/06/2007, la ditta concessionaria ha comunicato l'esistenza all'interno della concessione mineraria di lavori di scavo attinenti la costruzione di un edificio e l'impossibilità di costituire il deposito cauzionale richiesto in quanto nessuna compagnia assicuratrice era disposta ad emettere una polizza fidejussoria in presenza di lavori eseguiti all'interno della concessione da ditta diversa dal concessionario.

La Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive, riscontrata l'inattività della miniera e la mancata costituzione del deposito cauzionale ai sensi della L.R. 25/02/2005, n. 7 e della n. 4204 in data 28/12/2006, con comunicazione n. 329705/57.02 in data 11/06/2007, notificata alla ditta concessionaria il 14/06/2007, ha attivato il procedimento di decadenza dalla concessione mineraria contestando al concessionario l'inottemperanza alle disposizioni impartite dall'Autorità mineraria, la mancata costituzione del deposito cauzionale e il mancato rispetto dell'obbligo di provvedere alla coltivazione del giacimento. Veniva inoltre prescritto e diffidato a provvedere nel termine di 30 giorni, agli adempimenti necessari all'attivazione della coltivazione mineraria e a trasmettere un'esauritiva relazione sullo stato delle miniere, precisando che, l'eventuale inadempimento, veniva considerato quale ulteriore causa di decadenza.

La ditta concessionaria con lettera raccomandata in data 18/07/2007, pervenuta alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive al prot. n. 422943/57.02 del 26/07/2007, ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 27.053.709 in data 16/07/2007, prestata dalla Assicuratrice Edile S.p.A. con sede in Milano, ottemperando quindi soltanto in merito alla costituzione del deposito cauzionale, statuito dalla DGR n. 4204/2006, e non agli adempimenti connessi all'attivazione della coltivazione mineraria. La coltivazione della miniera non risulta essere mai stata intrapresa e non risultano essere stati redatti i relativi progetti di coltivazione mineraria. La ditta concessionaria non ha ottemperato a tutte le disposizioni impartite dalla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive con lettera n. 329705/57.02 in data 11/06/2007. Risultano quindi intervenute le condizioni per il pronunciamento della decadenza dalla concessione mineraria.

Come anche comunicato dalla ditta concessionaria con lettera in data 16/05/2006, pervenuta alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive al prot. n. 331860/57.02 del 30/05/2006, non risultano coltivazioni minerarie in essere, non sono state realizzate pertinenze minerarie e non sono stati costituiti depositi cauzionali ai sensi dell'art. 10 del R.D. 29/07/1927, n. 1443 per occupazioni di terreni dei terzi.

La scadenza della concessione della miniera è intervenuta il 27/11/2009 come stabilito dal decreto di concessione n. 13/94 in data 28/11/1994. La ditta concessionaria con istanza in data 18/12/2009, quindi oltre il termine di scadenza, ha chiesto la proroga dei termini di scadenza. Tale richiesta non risulta corredata da progetti di coltivazione mineraria come già prescritto dalla Direzione Geologia e Attività Estrattive ed è pervenuta alla Regione al prot. n. 726040/57.05 del 31/12/2009.

La Direzione Geologia e Attività Estrattive con lettera n. 84166 in data 15/02/2010 ha attivato il procedimento per il pronunciamento del diniego della proroga della concessione mineraria ai sensi del R.D. 29/07/1927, n. 1443, della L.R. 25/02/2005, n. 7, della DGR n. 651 in data 20/03/2007 e dell'art 10 bis della L. 07/08/1990, n. 241, assegnando alla ditta concessionaria la temporalità di 30 giorni per formulare eventuali osservazioni o controdeduzioni. Tale comunicazione è stata notificata alla ditta Scala Santo S.r.l. il 22/02/2010 per cui il termine per presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni è scaduto il 24/03/2010. Al riguardo non risultano pervenute alla regione osservazioni o controdeduzioni da parte della ditta concessionaria. La medesima Direzione regionale con fax n. 317201 in data 08/06/2010 ha chiesto alla competente Direzione regionale Ragioneria e Tributi l'accertamento della posizione della ditta Scala Santo S.r.l. nei riguardi dei pagamenti del diritto proporzionale allo Stato e della correlata imposta regionale. Con fax in data 08/06/2010, pervenuto alla Direzione Geologia e Attività Estrattive al prot. n. 330962 del 15/06/2010 la Direzione regionale Ragioneria e Tributi ha comunicato l'avvenuto regolare versamento delle somme dovute per il diritto proporzionale allo Stato e per la correlata imposta regionale.

Da quanto esposto si evidenzia che la ditta concessionaria, nel periodo di vigenza della concessione non ha del tutto ottemperato alle disposizioni dell'Autorità mineraria. Quest'ultima con lettera n. 329705 in data 11/06/2007 ha provveduto alla contestazione dei motivi per la pronuncia della decadenza.

La richiesta di proroga della concessione mineraria è intervenuta successivamente alla scadenza della concessione, in contrasto con la normativa in materia di miniere e, conseguentemente la Direzione Geologia e Attività Estrattive ha attivato il procedimento per il diniego di tale proroga. Tutto ciò in conformità all'art. 34 del R.D. 29/07/1927, n. 1443 che prevede il rinnovo della concessione qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi imposti con l'atto concessorio. E' necessario quindi procedere con il

pronunciamento del diniego del rinnovo della concessione mineraria e porre nella disponibilità dell'Amministrazione la miniera n. 314 Monte Guarda ubicata nel Comune di Vestenanova – VR.

Per quanto attiene al deposito cauzionale costituito dalla concessionaria mediante polizza fidejussoria n. 27.053.709 in data 16/07/2007, prestata dalla Assicuratrice Edile S.p.A. con sede in Milano si precisa che non risultano somme da trattenere relative al pagamento dei diritti proporzionali allo Stato e al pagamento della correlata imposta regionale. Non risultano altresì ambiti per i quali è necessario provvedere alla ricomposizione ambientale in quanto l'attività mineraria non è mai stata intrapresa, quindi il deposito cauzionale può essere restituito.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il R.D. 29.7.1927, n. 1443 e successive modificazioni sulla disciplina della ricerca e della coltivazione delle miniere;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 sulla disciplina dei procedimenti concernenti i permessi di ricerca e le concessioni minerarie;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

VISTA la L.R. 25.02.2005, n. 7;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTA la DGR n. 4204 in data 28/12/2006;

VISTA la DGR n. 651 in data 20/03/2007;

VISTO il Decreto del Distretto Minerario di Padova n. 13/94 in data 28/11/1994 con il quale la miniera "Monte Guarda", ubicata in Comune di Vestenanova (VR) è stata concessionata alla ditta Bacco Augusto e Catazzo Rita S.n.c., per la temporalità di anni 15;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1879 in data 24/06/2003 con la quale la concessione mineraria è stata trasferita all'Impresa Scala Santo S.r.l.;

VISTA la contestazione effettuata al concessionario con atto n. 329705 in data 11/06/2007 notificato in data 14/06/2007;

VISTA la lettera raccomandata n. 84166 in data 15/02/2010 della Direzione Geologia e Attività Estrattive con cui è stato attivato il procedimento per il pronunciamento del diniego della proroga della concessione;

VISTA la comunicazione in data 08/06/2010 della Direzione regionale Ragioneria e Tributi con cui è stata accertata la regolarità dei versamenti, afferenti al diritto proporzionale allo Stato e alla correlata imposta regionale, effettuati dalla ditta Scala Santo S.r.l. nel periodo di vigenza della concessione mineraria;

RITENUTO necessario procedere al pronunciamento del diniego del rinnovo della concessione mineraria n. 314 "Monte Guarda" alla Ditta Scala Santo S.r.l., per le ragioni evidenziate nelle premesse;

RITENUTO altresì di stabilire con il presente atto la consegna della miniera all'Amministrazione dal momento che non sono stati attivati cantieri minerari e correlativamente demandare alla competente Direzione Geologia e Attività Estrattive, la restituzione del deposito cauzionale in quanto la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento del diritto proporzionale allo Stato e alla correlata imposta regionale;

VISTI gli atti d'Ufficio, quanto precedentemente evidenziato nelle premesse, considerato e valutato ogni contrapposto interesse,

DELIBERA

1. di denegare, per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano, la richiesta di rinnovo della concessione della miniera n. 314 "Monte Guarda" ubicata in Comune di Vestenanova (VR) avanzata

dalla ditta già concessionaria Scala Santo S.r.l. con sede in Verona Via Col Fincato, 5/a - P.IVA 0246236 0237;

2. di dare atto che la concessione mineraria n. 314 "Monte Guarda", accordata con Decreto del Distretto Minerario di Padova n. 13/94 in data 28/11/1994 alla ditta Bacco Augusto e Catazzo Rita S.n.c., per la temporalità di anni 15, successivamente trasferita alla ditta Scala Santo S.r.l. con deliberazione della Giunta Regionale n. 1879 in data 24/06/2003, risulta scaduta il 27/11/2009;
3. di stabilire che, per le motivazioni esposte nelle premesse, non permane in capo alla Ditta già concessionaria Scala Santo S.r.l., alcun diritto ai sensi degli articoli 16, 20 e 36 del R.D. 29/07/1927, n. 1443. La medesima ditta è esonerata dal pagamento del diritto proporzionale allo Stato e dal pagamento della correlata imposta regionale dal 28/11/2009. Restano in capo alla medesima tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri connessi e correlati alla concessione mineraria;
4. di reinserire la miniera n. 314 "Monte Guarda" ubicata in Comune di Vestenanova (VR) nell'ambito della gestione del Patrimonio pubblico indisponibile di competenza quale miniera non assegnata in concessione ai sensi dell'art. 43 del R.D. 19/07/1927, n. 1443;
5. di stabilire che con il presente atto la miniera n. 314 "Monte Guarda" è consegnata all'Amministrazione regionale riscontrato che l'attività di coltivazione mineraria non è mai stata attivata, non sono state realizzate pertinenze minerarie e non sono state effettuate occupazioni di terreni dei terzi. Tutto ciò ai sensi del R.D. 29/07/1927, n. 1443, della L.R. 25/02/2005, n. 7 e della DGR n. 651 in data 20/03/2007;
6. di demandare la Direzione Geologia e Attività Estrattive la restituzione della polizza n. 27.053.709/1585/01 in data 16/07/2007, rilasciata dalla Assicuratrice Edile S.p.A. con sede in Milano Via De Togni, 2;
7. di stabilire che resta in capo alla ditta già concessionaria ogni eventuale, incombenza od onere correlato alla trascorsa gestione della concessione mineraria e il risarcimento di eventuali danni anche nei confronti dei terzi;
8. di notificare il presente provvedimento alla ditta Scala Santo S.r.l. e di comunicarlo, al Ministero per lo Sviluppo Economico, alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi, alla Direzione regionale Demanio e Patrimonio, all'Agenzia del Demanio Filiale Veneto sede di Venezia Cannaregio, 4314 – Calle del Duca 30122 Venezia, all'Ufficio Pubblicità Immobiliare (Conservatoria) di Verona - C.so Milano n. 82 37138 Verona, alla Provincia di Verona e al Comune di Vestenanova;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e all'Albo Pretorio del Comune di Vestenanova per la durata di 15 giorni.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia